

CONTRATTO DI FORNITURA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI TRA L'AZIENDA USL IMOLA ED IL CENTRO PRIVATO ACCREDITATO FISIOLASERTERAPICO EMILIANO SEDI DI CASTEL SAN PIETRO T. E OZZANO DELL'EMILIA - ANNI 2025-2026

Tra l'Azienda U.S.L. di Imola (di seguito indicata più brevemente AUSL), nella persona della Diretrice Generale Dott.ssa Agostina Aimola, che agisce in esecuzione della deliberazione n°226 del 10/11/2025

ed il Centro Fisiolaserterapico Emiliano S.r.l. con sede legale in Castel San Pietro Terme Viale Roma n. 9 Codice Fiscale 03267390379 e Partita Iva 00608041208 nella persona della Sig.ra Bianchella Carbonari quale legale rappresentante

Premesso che

- ai sensi degli artt. 8 bis, 8 quinques e 8 octies del Decreto Legislativo n. 229/99 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate le specifiche modalità procedurali per la stipula di accordi contrattuali con le strutture ed i professionisti privati accreditati finalizzati all'erogazione di prestazioni assistenziali, la corrispondente remunerazione ed uno specifico sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto degli accordi contrattuali, in relazione alla qualità dell'assistenza e all'appropriatezza delle prestazioni rese;

- ai sensi dell'art. 32, 9° comma della L. n. 449/97 le Regioni, le Aziende USL ed ospedaliere devono assicurare l'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse;

- che il Centro Fisiolaserterapico, con sede erogativa in Castel San Pietro Terme (BO) Viale Roma n. 9, già convenzionato con il S.S.N. ai sensi del D.P.R. 120/88, è in possesso di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie di specialistica ambulatoriale per le seguenti branche: Fisiochinesiterapia e rieducazione funzionale, Ginecologia, Otorinolaringoiatria, Dietologia, Dermatologia, Urologia, Diagnostica per immagini limitatamente all'ecografia, Cardiologia, Chirurgia vascolare (con esclusione attività chirurgica), Ortopedia (con esclusione attività chirurgica) rilasciata dal Comune di Castel S. Pietro "foglio aggiuntivo a presa d'atto n° 1374/2015 modifiche all'autorizzazione n° 1159 del 14/7/05 al funzionamento di struttura sanitaria denominata Centro Fisiolaserterapico Emiliano Srl" ed opera in regime di accreditamento istituzionale, concesso con Determinazione di Giunta Regionale n° 16640 del 29/12/2008 attualmente, nelle more del procedimento di rinnovo, è autorizzato a svolgere l'attività in regime di accreditamento come da comunicazione regionale in atti al Prot. 21180 del 2.07.2018;

La Regione Emilia Romagna tramite pec del 16/9/2022 ha comunicato che nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, gli ambulatori con sede a Castel San Pietro T. e Ozzano Emilia, possono continuare a svolgere in regime di accreditamento le medesime attività già accreditate;

Richiamate:

- la delibera della Giunta Regionale 1 marzo 2000 n. 426 concernente: "Linee guida e criteri per la definizione dei contratti, ai sensi del D.Lgs 502/92, così come modificato dal D.Lgs 229/99 e dalla L.R. 2/2003 – 29/2004 – 4/2008 norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale;

- l'accordo quadro tra la Regione Emilia-Romagna e l'Associazione delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private (ANISAP) in materia di Assistenza Specialistica Ambulatoriale – quadriennio 2022-2025 recepito con DGR 1238 del 25.7.2022;

- il Decreto del 23.06.2023 del Ministero della Salute di determinazione delle nuove tariffe delle prestazioni di specialistica ambulatoriale nonché l'Accordo Stato -Regioni del 14.11.2024 sullo schema di Decreto di modifica del Decreto del Ministero della Salute del 23.06.2023 concernente la definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica;

- la DGR n.2278 del 9.12.2024 relativa all'approvazione del Nomenclatore Tariffario regionale dell'assistenza specialistica ambulatoriale in recepimento dell'Accordo Stato-Regioni del 14.11.2024 già citato;

- il D.P.C.M. del 12.01.2017 e la D.G.R. Emilia Romagna n.365 del 27.03.2017, avente ad oggetto "Primo provvedimento attuativo nell'ambito dell'assistenza territoriale del D.P.C.M.

12.01.2017 recante “Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’art. 1 comma 7 del D.Lgs. 502/92”;

● le previsioni complessive formulate da questa Azienda USL nell’ambito della propria programmazione locale per il biennio 2025/2026 relativamente alle prestazioni specialistiche ambulatoriali da acquisire presso strutture pubbliche e private accreditate al fine di garantire il rispetto dei tempi di attesa;

● la circolare della Regione Emilia Romagna – Direzione Sanità e Politiche Sociali n°9 del 28/11/2008 “Specifiche tecniche relative alla trasmissione e tracciato del flusso relativo all’Assistenza Specialistica Ambulatoriale (ASA)” così come integrata dalla Circolare Regionale n.2 del 16/02/2011 e da successive modificazioni ed integrazioni;

● la Deliberazione di Giunta Regione Emilia-Romagna n° 2076/2018 “Rimodulazione delle modalità di partecipazione alle prestazioni di assistenza sanitaria nella Regione Emilia-Romagna, la D.G.R. n.1044 del 24.08.2020 “Abolizione della quota fissa sulle ricette di specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esenti di cui alle D.G.R.1190/2011 e n.2076/2018 ai sensi dell’art.1 commi 446-448 della L.160/2019” e, da ultimo, la DGR 390 del 24.03.2025 che modifica le disposizioni inerenti l’esenzione dal ticket per le prime visite per le famiglie introdotte con la DGR 2076/18 sopra richiamata;

● richiamata la Legge regionale n° 22 del 6/11/2019 “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della Legge Regionale n° 34/98 e modifiche alla Legge Regionale n° 2/2003, n° 29/2004 e n° 4/2008;

● richiamata la DGR n.1314/2024 e la DGR n.886/2022 relative ai requisiti di accreditamento vigenti;

● richiamata, infine la Deliberazione di Giunta Regione Emilia Romagna n. 691 del 12/5/2025 avente ad oggetto: “Accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private: conferma requisiti generali di cui alla delibera n. 1314/2024 e sospensione dell’efficacia di quanto disposto con la Delibera n. 1470/2024 ex art. 36 della L. 193/2024”;

Precisato che le tipologie di prestazioni specialistiche ad alta priorità di cui necessita questa Azienda USL per gli anni 2025-2026, devono regolarmente essere prenotate su apposite agende CUP anche nell’ambito di appositi percorsi di garanzia;

Richiamata altresì la D.G.R. n. 383/2015 e la relativa circolare applicativa n. 7 del 6.07.2015 relative a “Approvazione schema di accordo tra la Regione Emilia Romagna e l’INAIL- Direzione regionale per l’Emilia Romagna, per garantire al lavoratore infortunato e/o tecnopatico il recupero delle condizioni psico-fisiche ed il conseguente tempestivo riavvio al lavoro”;

Precisato che in relazione alla D.G.R. citata al punto precedente sono stati definiti con la sede Inail locale e provinciale adeguati percorsi di tempestiva presa in carico del lavoratore infortunato attraverso i servizi dell’Azienda e/o delle strutture del territorio aziendale accreditate per la branca della Medicina Riabilitativa e convenzionate con l’Azienda Usl di Imola;

● richiamata, infine la Deliberazione di Giunta Regione Emilia Romagna n. 691 del 12/5/2025 avente ad oggetto: “accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private: conferma requisiti generali di cui alla delibera n. 1314/2024 e sospensione dell’efficacia di quanto disposto con la Delibera n. 1470/2024 ex art. 36 della L. 193/2024”;

Posto che il Centro Fisiolaserterapico Emiliano:

● ha accettato le tariffe regionali approvate con la già citata deliberazione di Giunta Regionale n. 2278 del 9 Dicembre 2024;

● ha una comprovata continuità nell’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di S.S.R. in ambito regionale;

● ha la necessaria capacità produttiva per rispondere alle necessità dell’Azienda U.S.L. di Imola anche per gli anni 2025-2026;

Tutto ciò premesso si conviene segue:

ART. 1 (PRESTAZIONI PREVISTE E TETTI DI SPESA)

Il Centro Fisiolaserterapico Emiliano si impegna ad erogare, nel corso degli anni 2025-2026, nei limiti del budget assegnato ed in conformità ai volumi prestazionali definiti da parte del RUA (Responsabile Unico Aziendale Attività Specialistica) dell’Ausl di Imola come meglio definiti nell’allegata scheda dei “volumi standard mensili prestazionali” (Allegato A), in favore di cittadini iscritti nell’anagrafe degli assistiti dell’Azienda USL di Imola ed inviati dalla stessa, le prestazioni

ambulatoriali sotto individuate e previste dal nomenclatore Tariffario Regionale, di cui alla deliberazioni di Giunta Regionale n. 2278/2024.

L'accesso alle prestazioni è riconosciuto a fronte di apposita prescrizione medica SSN e prenotazione su sistema CUP.

Le prestazioni saranno erogate, anche nell'ambito di percorsi di garanzia, entro un limite di spesa massimo:

Anno 2025 definito in **€ 475.000,00**, al netto delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) a carico dell'utenza;

Anno 2026 definito in **€ 457.000,00**, al netto delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) a carico dell'utenza;

L'importo preventivato di cui sopra resta invariato per l'anno 2025; eventuali variazioni saranno possibili unicamente a decorrere dall'anno 2026 e subordinatamente alla stipula di contratti integrativi con l'Azienda USL di Imola

Le tariffe previste dalla DGR 2278 del 9/12/2024 "Modifica tariffe del nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui alle Delibere n° 1775/2023 e n° 1059/2024" rappresentano per la Struttura Centro Fisiolaserterapico Emiliano il corrispettivo dovuto per le singole prestazioni, al lordo della quota di partecipazione alla spesa sanitaria a carico del cittadino nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia. In tale ipotesi l'Azienda U.S.L. corrisponderà l'eventuale differenza.

Il Centro, previa presa d'atto di quanto indicato nella prescrizione medica, applica l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria o riscuote la quota dovuta, ai sensi della vigente normativa e rilascia la relativa ricevuta.

Il Centro deve garantire l'esecuzione delle prestazioni richieste con priorità urgenti/differibili inviate dall'Azienda USL di Imola con percorso e modulistica dedicata, fino a tutto il 30 settembre 2025 da ottobre 2025 a tutto il 2026 tali prestazioni dovranno essere comprese nella programmazione come da allegato A.

Si chiede inoltre di inviare all'AUSL di Imola, tutti i modelli cartacei relativi alle sollecite in modo da averne piena contezza.

Le prestazioni richieste dall'Azienda USL di Imola anche nell'ambito di specifici percorsi di garanzia sono le seguenti:

- (cod. 88.71.4) Ecografica del capo e del collo (ecografia di: ghiandole salivari, collo per linfonodi, tiroide-paratiroidi) **€ 29,50**
- (cod. 88.73.1) Ecografia della Mammella Bilaterale **€ 42,65**
- (cod. 88.74.1) Ecografia addome superiore **€ 44,95**
- (cod. 88.75.1) Ecografia addome inferiore **€ 37,80**
- (cod. 88.76.1) Ecografia addome completo **€ 61,20**
- (cod. 88.76.3) Ecocolordoppler grossi vasi addominali **€ 36,00**
- (cod. 88.78.2) Ecografia Ginecologica **€ 31,50**
- (cod. 88.79.1) Ecografia della cute e del tessuto sottocutaneo **€ 29,50**
- (cod. 88.79.3) Ecografia muscolo tendinea e osteoarticolare **€ 29,50**
- (cod. 88.79.6) Ecografia scrotale **€ 31,50**
- (cod. 88.79.8) Ecografia Transrettale **€ 43,35**
- (cod. 88.79.9) Ecografia regione inguino-crurale **€ 37,80**

- (cod. 88.79.A) Ecografia parete addominale **€ 37,80**
- (cod. 88.79.L) Ecografia linfonodi ascellari/inguinali **€ 29,50**
- (cod. 88.73.5) Ecocolordoppler dei tronchi sovraaortici **€ 43,90**
- (cod. 88.77.4) Ecocolordoppler degli arti inferiori arterioso o venoso **€ 47,00**
- (cod. 88.77.6) Ecocolordoppler degli arti superiori arterioso o venoso **€ 43,00**
- (88.79.E) Ecocolordoppler scrotale **€ 40,00**
- (cod. 88.72.2) Eco color dopplergrafia cardiaca **€ 60,15**
- (cod. 89.26.1) Visita Ginecologica **€ 25,00**
- (cod. 89.7C.2) Visita Urologica/Andrologica **€ 25,00**
- (cod. 89.7B.2) Visita di medicina fisica e riabilitazione **€ 25,00**
- (cod. 89.7B.7) Visita ortopedica **€ 25,00**
- (cod. 89.7A.3) Visita Cardiologica + (cod. 89.52) ECG **€ 37,50**

Si precisa che la prestazione di ecocolordopplergrafia cardiaca, può essere eseguita, qualora ritenuta necessaria, a completamento del quadro diagnostico nel corso della visita cardiologica. Si stima che il completamento diagnostico tramite Ecocardiografia sia limitato al massimo ad un 10% degli accessi per visita cardiologica.

Su prescrizione di visita ginecologica e visita urologica è prevista la possibilità di effettuare anche l'ecografia ginecologica, transvaginale, transrettale se ritenuta indispensabile per completamento diagnostico.

Il Poliambulatorio deve garantire l'esecuzione delle prestazioni richieste con priorità urgente/sollecite inviate dall'Azienda USL di Imola con percorso e modulistica dedicata. Inoltre, in esecuzione alla D.G.R. 383/2015 citata nelle premesse, effettuerà le seguenti prestazioni di BRANCA FISIATRICA (cod. D.M. 89.7B.2; 93.11.1; 93.11.2; 93.11.3; 93.11.4; 93.35.2 ; 93.39.6; 93.26 ; 93.19.1 ; 89.01.W) a favore di pazienti assicurati INAIL su richiesta dell'INAIL.

Al fine di garantire una migliore programmazione dell'attività, il budget economico che scaturisce dalle prestazioni erogabili verranno suddivise su quattro tipologie prestazionali (vedasi Allegato A):

- Prestazioni programmate da agenda CUP
- Prestazioni aggiuntive richieste dall'Azienda USL per recuperare chiusure impreviste
- Prestazioni a completamento diagnostico.

Il presente contratto costituisce la base dell'accordo tra le parti. Nel corso dell'anno 2026 potranno essere stipulati, previo accordo scritto tra le stesse, eventuali contratti integrativi volti a modificare specifiche disposizioni del presente contratto.

ART. 2 (MODALITA' DI ACCESSO)

L'accesso alle prestazioni è riconosciuto a fronte di apposita prescrizione medica SSN e prenotazione su sistema CUP.

La programmazione delle agende di prenotazione dal mese di settembre 2025 a tutto l'anno 2026 dovrà essere comprensiva delle richieste "sollecite".

Il Centro garantisce la prestazione, regolarmente prenotata, anche ai pazienti che non esibiscano il promemoria cartaceo della ricetta dematerializzata, ciò in ottemperanza agli indirizzi regionali impartiti con la nota regionale PG/2018/0685374 del 16.11.2018.

Il Centro Fisiolaserterapico Emiliano garantisce all'Azienda USL almeno una sessione settimanale per l'erogazione di ciascuna delle prestazioni specialistica oggetto del presente contratto.

Si precisa che le eventuali prestazioni rese a favore di assistiti provenienti da altre Province della Regione, dovranno essere addebitate all'AUSL di residenza del cittadino.

Si precisa inoltre che, il Centro è tenuto a comunicare tempestivamente, a mezzo PEC, all'Ausl di Imola, con almeno 20 giorni solari di anticipo, eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie in modo da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza.

Il fornitore registrerà sull'applicativo la mancata presentazione all'appuntamento da parte dei cittadini che non si sono presentati all'appuntamento ai fini dell'elevazione della sanzione amministrativa prevista dalla L.R. n.2 del 3.03.2016 e provvederà alla comunicazione dei nominativi al seguente indirizzo mail: info.mancatadisdetta@ausl.imola.bo.it

Il Centro Fisiolaserterapico Emiliano, previ accordi con l'Azienda Usl di Imola, potrà recuperare le prestazioni non effettuate a causa della mancata presentazione dell'utente all'appuntamento.

Il Centro Fisiolasertrapico Emiliano assicura il mantenimento della propria adesione alla rete SOLE, con oneri a proprio carico, al fine di garantire il recupero della ricetta dematerializzata e l'invio dei Referti al Fascicolo Sanitario Elettronico del paziente.

E' obiettivo della Regione consolidare il flusso "ricetta dematerializzata" come unica fonte informativa regionale per rendicontare l'erogazione delle prestazioni specialistiche, allo scopo si è reso necessario ultimare l'integrazione finalizzata all'invio dell'erogato a SOGEI, tramite flussi DEMA verso ISES, in modo da garantire la gestione della ricetta dematerializzata, dal recupero alla chiusura secondo le regole previste dal flusso ministeriale (in conformità alla DGR 748/11 "Linee guida sistema CUP").

Si sottolinea che a partire dall'1/1/2026 i pagamenti delle fatture saranno effettuati solo sulla base del ritorno informativo "Flusso DEMA e ASA 2".

ART. 3 (DEBITO INFORMATIVO NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA)

Il Centro è tenuto al rispetto degli adempimenti connessi ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda fornendo mensilmente il flusso ASA nel rispetto delle modalità definite dalle Circolari regionali in materia, già citate in premessa al presente contratto di fornitura.

Dall'1/1/2026, su disposizione della Regione Emilia – Romagna non si effettueranno pagamenti se non sulla base del ritorno informativo flusso DEMA e flusso ASA 2.

ART. 4 (FATTURAZIONE)

Il Centro Fisiolaserterapico Emiliano fatturerà mensilmente alla Azienda USL di Imola le prestazioni erogate nell'ambito della struttura a favore dei cittadini iscritti nella lista degli assistiti dell'Azienda stessa.

Il pagamento dovrà essere richiesto mediante emissione di fattura elettronica.

Nel tracciato della fattura elettronica, **in base alle disposizioni contenute nel DM del 27/12/2019, dovrà, obbligatoriamente, essere citato il n° d'ordine elettronico, la data dell'ordine, l'EndpointID UFAN47. Altro dato che dovrà essere inserito obbligatoriamente è il codice CIG, oltre alla tripletta, questo codice, se non inserito, è motivo di rifiuto della fattura da parte della AUSL di Imola.**

Le prescrizioni mediche in originale, inerenti le prestazioni svolte per pazienti SSN, dovranno essere conservate dalla struttura, per 10 anni e trasmesse all'Azienda USL solo su specifica richiesta dell'Azienda stessa.

Tutte le fatture saranno liquidate con scadenza 60 giorni data ricevimento fattura secondo quanto previsto dal D.lgs n° 192 del 9/11/2012.

ART. 5 (INCOMPATIBILITA')

La struttura sanitaria privata, richiamato il regime delle incompatibilità stabilito dall'art. 4, comma 7 della L. 31.12.1991 n. 412, nonché la successiva normativa emanata in materia ed in particolare l'art. 1 della L. 23.12.1996 n. 662, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale medico e non, in posizione di incompatibilità.

La struttura si impegna pertanto a fornire secondo la periodicità e le modalità definite dall’Azienda USL l’elenco aggiornato del personale del quale, a qualsiasi titolo, si avvale e a comunicare alla stessa ogni variazione che dovesse intervenire.

A fronte di riscontrate situazioni di incompatibilità o di violazione, il Centro dovrà entro il termine perentorio di 15 gg. dal ricevimento della comunicazione, rimuovere le incompatibilità stesse. Qualora non provveda, l’Azienda procederà alla risoluzione immediata del presente contratto ed alla segnalazione alla Regione Emilia Romagna.

Il Centro dovrà attenersi altresì agli obblighi di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs.165/2001 introdotto dalla L. 190/2012, relativo al divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o di attribuire incarichi ad ex dipendenti dell’Ausl di Imola che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Azienda nei confronti del contraente, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione automatica del contratto ed il divieto per la struttura privata accreditata di contrarre con la P.A. per i successivi tre anni. L’onere di verificare la veridicità di quanto dichiarato da propri collaboratori in sede di stipula del contratto di lavoro spetta alla struttura privata medesima.

ART.6 (CONTROLLI)

L’Azienda USL procederà a verifiche periodiche, riguardanti sia la qualità e la regolarità delle prestazioni rese, sia il possesso da parte del personale dei requisiti previsti dalla normativa vigente (comprensivi di quelli in materia di incompatibilità) anche mediante accertamenti diretti.

Per parte Ausl viene individuato quale Responsabile dell’Esecuzione del presente contratto il Dirigente Responsabile Unico per l’Accesso (RUA) per l’attività specialistica ambulatoriale.

ART. 7 – (TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI FINI DELL’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI)

In applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”) e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (di seguito “Codice”), le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Le Parti, limitatamente ai trattamenti dei dati effettuati ai fini dell’erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali oggetto del presente contratto, come definite all’art. 1, danno atto che ciascuna di esse è qualificabile come Titolare autonomo del trattamento dei dati.

In particolare, nell’ambito dello svolgimento dei trattamenti di cui al comma precedente, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Regolamento, tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, le responsabilità dei Titolari includono, ma non sono limitate a:

1. decidere autonomamente finalità e mezzi del trattamento;
2. mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia effettuato conformemente alle disposizioni del Regolamento e del Codice;
3. attribuire funzioni e compiti ai soggetti che trattano i dati all’interno della propria organizzazione, ossia le persone autorizzate al trattamento dei dati personali;
4. fornire all’interessato le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali.

ART. 7 Bis – (TRATTAMENTO DATI PERSONALI PER FINALITA’ AMMINISTRATIVE)

In applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento e del Codice, l’Azienda Usl di Imola, in qualità di Titolare del trattamento, nomina mediante sottoscrizione del presente atto, il Centro Fisiolaserterapico Emiliano quale Responsabile del trattamento dei dati personali per le finalità giuridico amministrative connesse e/o conseguenti all’esecuzione del presente contratto di cui agli artt. 3 e 4 del presente accordo.

Le attività di cui al presente articolo sono descritte nell'ALLEGATO 1 "DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO".

Tale designazione così come previsto dall'art. 28 del Regolamento obbliga il Responsabile del trattamento:

- ad adottare opportune misure atte al rispetto dei requisiti del trattamento dei dati personali previste dall'art. 5 del GDPR;
- ad adottare le misure di sicurezza previste dall'art. 32 del GDPR, eventualmente indicate dal Titolare del trattamento, dal Garante per la protezione dei dati personali e/o dal Comitato Europeo con propria circolare, risoluzione o qualsivoglia altro provvedimento eventualmente diversamente denominato;
- ad autorizzare i soggetti che procedono al trattamento, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 29 del GDPR, secondo la procedura interna del medesimo e, comunque, impegnando i medesimi soggetti autorizzati che non siano eventualmente tenuti al segreto professionale affinché rispettino lo stesso livello di riservatezza e segretezza imposto al Titolare del trattamento;
- ad assistere il Titolare del trattamento, al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti di cui Capo III del GDPR, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. e) del GDPR.

In particolare è fatto obbligo al Responsabile del trattamento di attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, allegate al presente contratto e da considerare parte integrante dello stesso (ALLEGATO 2 "ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI"), oltre a garantire che le operazioni di trattamento siano svolte secondo l'ambito consentito e nel rispetto dei singoli profili professionali di appartenenza, nel rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati.

Il Responsabile del trattamento dovrà inoltre attenersi alle indicazioni di cui alla procedura di data breach (deliberazione n. 102 del 15.5.2019 "Regolamento UE 2016/679 (art. 33 e 34). Approvazione della procedura per la gestione di eventi di violazione dei dati personali o data breach" - <https://www.usl.imola.bo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7322>).

La presente designazione è da ritenersi valida per tutta la durata del rapporto contrattuale e si intende comunque estesa ad eventuali futuri contratti aventi ad oggetto servizi analoghi o prestazioni sanitarie ulteriori e che comportino un trattamento di dati personali da parte del Responsabile del trattamento, in nome e per conto del Titolare del trattamento.

Ai fini della responsabilità civile si applicano le norme di cui all'articolo 82 del GDPR.

Resta fermo che, anche successivamente alla cessazione o alla revoca del presente contratto, il Responsabile del trattamento dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relative al Titolare del trattamento delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento delle sue obbligazioni.

ART. 8 (INADEMPIENZE E PENALITÀ)

Qualora l'Azienda USL riscontrasse che il Servizio erogato non fosse conforme ai requisiti richiesti e pattuiti, a seguito di gravi e reiterate irregolarità ed inadempienze, invierà formale diffida con specifica motivazione delle contestazioni e con invito a conformarsi nel termine ritenuto congruo, informando contestualmente il sindacato ANISAP – sede Emilia Romagna.

Dopo la seconda diffida l'Azienda USL si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto senza che la controparte possa vantare alcun diritto di sorta.

In caso di inosservanza degli obblighi relativi al debito informativo e alla necessità di mantenere costante per i 12 mesi dell'anno solare la produzione concordata nel Piano, sarà demandata alla Commissione Paritetica l'individuazione delle relative penalità economiche, tenendo conto al riguardo di eventuali indicazioni provenienti dall'Assessorato Regionale alla Sanità.

ART.9 (REQUISITI SOGGETTIVI)

Le Aziende Sanitarie non possono addivenire alla stipula di contratti con strutture accreditate che si trovino in una delle situazioni previste dal previgente D.Lgs.50 del 18/4/2016 all'art.80, precisamente ai commi 1,2,4,5 (lett. a), b), c), d), f), h), i), l), 7,8,9,10 e 11.

Nelle situazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 del previgente D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, ne consegue l'impossibilità di addivenire alla stipula di contratti locali se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti dei soggetti elencati al comma 3 del medesimo articolo

Parimenti, le Aziende Sanitarie non possono stipulare contratti di fornitura con strutture che abbiano commesso gravi negligenze o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate nell'ambito dei servizi del Servizio Sanitario Regionale, accertate sia dall'Azienda Sanitaria o dalla Regione Emilia Romagna con qualsiasi mezzo di prova.

Ai fini della stipula del presente contratto il Centro Fisiolaserterapico Emiliano dovrà produrre autocertificazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi sopra cennati mediante dichiarazione sostitutiva secondo le modalità di cui all'art.38 della legge 445/2000.

L'Azienda provvederà al controllo circa la veridicità di quanto autocertificato.

Ai sensi della Legge 190/2012 e del D.Lgs 62/2013, il Centro dovrà attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento dell'Azienda Usl di Imola, da ultimo approvato con Delibera aziendale n. 20 del 29.01.2024 scaricabile al link:

<https://www.usl.imola.bo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8302>.

nonché ai contenuti del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di cui alla Deliberazione n. 43 del 28.02.2024 scaricabili al link:

<https://www.usl.imola.bo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6568>

pertanto il Centro Fisiolaserterapico Emiliano con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di essere a conoscenza e di accettare gli obblighi di condotta ed i contenuti di tali documenti.

L'eventuale violazione degli obblighi suddetti è motivo di risoluzione del presente contratto.

ART. 10 (VALIDITA' CONTRATTO E CONTROVERSIE)

Il presente contratto ha scadenza il 31.12.2026.

Ciascuna delle parti, con debito preavviso di almeno 90 giorni, potrà recedere dal presente contratto con anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata.

Salvo diversa comunicazione, il presente contratto conserva la sua efficacia oltre la data di scadenza, senza soluzione di continuità, nelle more della stipula del contratto di fornitura per l'anno successivo.

L'Azienda USL, qualora valuti la necessità di incrementare il budget di spesa di cui all'art. 1, adotterà specifico provvedimento di integrazione previ accordi con la struttura.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si richiamano le norme del Codice Civile.

Ogni eventuale controversia tra le parti in relazione al presente contratto sarà affidata ad un Collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno nominato da questa Azienda USL, uno dal Centro Fisiolaserterapico Emiliano ed il terzo, con funzione di Presidente, dai primi due arbitri.

In caso di mancato accordo, il Presidente del Collegio Arbitrale sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna.

ART. 11 - (OBBLIGO DI ASSICURAZIONE)

Il Centro Fisiolaserterapico Emiliano ai sensi dell'art. 10 della Legge 8.03.2017 n. 24 deve essere provvisto di valida ed idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera. Il Centro Fisiolaserterapico Emiliano deve essere provvisto altresì di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile terzi degli esercenti le professioni sanitarie anche ai sensi e per gli effetti dell'art.7 comma 3 della medesima L. 24/2017

ART.12 - (DISPOSIZIONI FINALI)

Il presente contratto viene sottoscritto con firma digitale.

Tutte le spese di bollo inerenti il presente contratto sono assolte dal Centro Fisiolaserterapico Emiliano.

Si dà atto che l'imposta di bollo ammontante complessivamente a € 112,00 viene assolta mediante contrassegni telematici e che i codici numerici dei contrassegni utilizzati sono:

01240940560142 del 24/10/25 01240940560153 del 24/10/25

01240940560164 del 24/10/25 01240940560175 del 24/10/25

01240940560187 del 24/10/25 01240940560198 del 24/10/25

01240940560200 del 24/10/25

Il Centro Fisiolaserterapico Emiliano conserverà i contrassegni utilizzati entro il termine di decadenza triennale previsto per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria (art. 37 del D.P.R. N° 642 del 1972).

Il presente accordo redatto nella forma di scrittura privata non autenticata è esente da registrazione fino al caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, 2° comma del DPR 26 aprile 1986 n° 131 la spesa sarà a carico delle parti contraenti secondo quanto stabilito dalla legge.

ART.13 (PATTI DI INTEGRITÀ)

I contenuti degli artt. 5 e 9 del presente contratto costituiscono "Patti di Integrità" con la Azienda Sanitaria di Imola la cui sottoscrizione è condizione necessaria per la stipula del presente contratto.

Con la firma del presente contratto, il Centro Fisiolaserterapico Emiliano sottoscrive implicitamente tali "Patti di Integrità".

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Centro FISIOLASERTERAPICO EMILIANO
Sig.ra Carbonari Bianchella
(Firmato digitalmente)

LA DIRETTRICE GENERALE
Dott.ssa Aimola Agostina

Allegato A

Programmazione complessiva Centro Fisiolaserterapico

In conformità a quanto esplicitato all'art. 1 del presente accordo, l'attività prestazionale, nel limite del budget assegnato, viene programmata sulle seguenti tre categorie prestazionali:

- Prestazioni programmate da agenda CUP
- Prestazioni aggiuntive urgenti/sollecite
- Prestazioni a compl. Diagnostico o altri pacchetti concordati

In caso di necessità non programmabili (ad esempio per recuperare chiusure impreviste), la Azienda USL si riserva inoltre la possibilità di richiedere volumi aggiuntivi di prestazioni, per le prestazioni in elenco o per altre eventuali prestazioni da concordare.

PRESTAZIONI	1) PROGRAMMATO SETTIMANALE SU AGENDE CUP + Percorso delle urgenze	2) COMPLETAMENTO DIAGNOSTICO
Ecografie varie / capo-collo	55	0
Ecografia addome completo	70	
Ecografia mammella	2 mese	
Ecocolordoppler TSA/ arti/ vasi addominali + testicolare	75	
Ecografia ginecologica	12	
Ecografia transrettale	3 al mese	
Ecocardiogramma	60	Attività sportiva 100/anno Compl. Diagn. Max 10% delle visite
Visita cardiologica	25	
Visita Ginecologica	9	
Visita fisiatrica	20	0
Visita ortopedica	10	
Visita urologica	5 al mese	

A tal fine il Centro Fisiolaserterapico si impegna:

- A garantire che le agende CUP vengano aperte con un anticipo di almeno tre mesi e che tale anticipo venga mantenuto per tutta la validità del contratto in essere.
- Prestazioni aggiuntive richieste dall'Azienda USL per recuperare chiusure impreviste: in relazione ad eventi eccezionali ed imprevedibili che richiedono incrementi aggiuntivi del volume di attività programmato, il Centro si rende disponibile a concordare con l'Ausl un aumento dell'offerta prestazionale oltre il programmato mensile indicato in colonna 1)
- Prestazioni a completamento diagnostico: le prestazioni a completamento diagnostico saranno riconosciute dall'Ausl nei limiti indicati in colonna 2)

ALLEGATO 1

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

(Ambito del trattamento - art. 28, paragrafo 3, GDPR a cura del Titolare del trattamento)

ALLEGATO 2

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018

Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali per conto del Titolare del trattamento solo ed esclusivamente ai fini dell'esecuzione dei servizi oggetto del contratto nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché delle seguenti istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

Misure di sicurezza (art. 32 GDPR)

Il Responsabile del trattamento, per quanto di propria competenza, è tenuto in forza di legge e del presente accordo, per sé e per le persone autorizzate al trattamento che collaborano con la sua organizzazione, a dare attuazione alle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di trattamento di dati personali fornendo assistenza al Titolare del trattamento nel garantire il rispetto della medesima.

Il Responsabile del trattamento, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Il Responsabile del trattamento applica le misure di sicurezza, di cui al punto precedente, al fine di garantire:

- se del caso, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.

Il Responsabile del trattamento è tenuto a implementare una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento, trasmettendo tempestivamente al Titolare del trattamento la documentazione tecnica relativa sia alle misure di sicurezza in atto sia alle modifiche in seguito adottate.

Il Responsabile del trattamento assicura l'utilizzo di strumenti, applicazioni e/o servizi che rispettino i principi di protezione dei dati personali fin dalla progettazione (privacy by design) e per impostazione predefinita (privacy by default).

Valutazione di impatto (art. 35 GDPR)

Il Responsabile del trattamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione dello stesso, assiste il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 35 e 36 del GDPR.

Nello specifico:

- fornisce tutte le informazioni e tutti gli elementi utili al Titolare del trattamento per la effettuazione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, nonché dell'eventuale consultazione preventiva alla Autorità Garante;
- assicurare la massima cooperazione e assistenza per dare effettività alle azioni di mitigazione eventualmente previste dal Titolare del trattamento per affrontare possibili rischi identificati a seguito degli esiti della valutazione di impatto effettuata sui trattamenti di dati personali cui il Responsabile del trattamento concorre.

Registro delle attività di trattamento (art. 30 GDPR)

Il Responsabile del trattamento, ove ricorrono le ipotesi di cui all'art. 30 del Regolamento, dovrà tenere un registro ex art. 30.2 nel quale identifica e censisce i trattamenti di dati personali svolti per conto del Titolare del trattamento, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività oggetto del presente accordo.

Tale registro, da esibire, in caso di ispezione della Autorità Garante, deve contenere:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale il Responsabile agisce e, ove applicabile, del Data Protection Officer (DPO);
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- se del caso, i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi, compresa l'identificazione del paese terzo e la relativa documentazione di garanzia;
- la descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate a protezione dei dati.

Data Breach (art. 33 GDPR)

Il Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario al Titolare del trattamento ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Nella misura in cui la violazione dei dati personali sia causata da una violazione del Responsabile del trattamento o dei suoi Sub-responsabili delle disposizioni del presente atto di nomina, della convenzione o delle Leggi sulla protezione dei dati applicabili, tenendo conto della natura della violazione dei dati personali e del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte, il Responsabile del trattamento, su istruzione di Titolare del trattamento, opererà tutti gli sforzi necessari per identificare e porre rimedio alla causa della violazione dei dati personali, per mitigare i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte e per assistere ulteriormente il Titolare del trattamento con ogni ragionevole richiesta nel rispetto delle leggi sulla protezione dei dati relative alle violazioni dei dati personali.

Si rinvia alla **procedura di data breach** -<https://www.ausl.imola.bo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7322> - per quanto di competenza.

Il Responsabile del trattamento non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto del Titolare del trattamento.

Soggetti autorizzati allo svolgimento di operazioni di trattamento dei dati personali – Designazione

Il Responsabile del trattamento:

- provvede ad individuare le persone fisiche da nominare autorizzati al trattamento, attribuendo loro specifici compiti e funzioni e fornendo loro adeguate istruzioni scritte circa le modalità del trattamento dei dati;
- assicura competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- assicura che gli autorizzati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica consegnando al Titolare del trattamento, per il tramite dei Referenti privacy aziendali di riferimento, le evidenze di tale formazione;
- vigila sull'operato degli autorizzati, vincolandoli alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento delle loro attività, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro/collaborazione con il Responsabile del trattamento. In ogni caso, il Responsabile del trattamento è ritenuto direttamente responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali da parte degli autorizzati.

Amministratori di sistema

Il Responsabile del trattamento, per quanto concerne i trattamenti effettuati per fornire il servizio oggetto dell'accordo dai propri incaricati con mansioni di "amministratore di sistema", è tenuto altresì al rispetto delle previsioni contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009, in quanto applicabili. Il Responsabile del trattamento, in particolare, si impegna a:

- designare quali amministratori di sistema le figure professionali da individuare e dedicare alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione o di loro componenti con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali;
- predisporre e conservare l'elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche qualificate ed individuate quali amministratori di sistema e le funzioni ad essi attribuite, unitamente all'attestazione delle conoscenze, dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità degli stessi soggetti, i quali devono fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- fornire il suddetto elenco al Titolare del trattamento, e comunicare ogni eventuale aggiornamento allo stesso;
- verificare annualmente l'operato degli amministratori di sistema, informando il Titolare del trattamento, circa le risultanze di tale verifica;
- mantenere i file di log previsti in conformità alle disposizioni contenute provvedimento dell'Autorità Garante sopra richiamato.

Sub-responsabile del trattamento

Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento e previa autorizzazione scritta specifica da richiedere a quest'ultimo, il Responsabile del trattamento può ricorrere ad altro responsabile (c.d. Sub-responsabile del trattamento). In questi casi il Responsabile del trattamento si obbliga ad imporre per iscritto al Sub-responsabile del trattamento, mediante atto giuridico vincolante, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali cui lo stesso è soggetto, in particolare rispetto agli obblighi in materia di sicurezza. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento ricorra ad un Sub-responsabile stabilito in un Paese extra-UE, sarà suo onore adottare adeguati strumenti per legittimare il trasferimento ai sensi degli artt. 44 e ss. del GDPR.

Il Titolare del trattamento può chiedere al Responsabile del trattamento:

- il rilascio di copia degli accordi stipulati tra Responsabile e Sub-responsabile del trattamento (omettendo le sole informazioni strettamente confidenziali e gli accordi economici, se del caso);
- l'esperimento di audit nei confronti dei propri Sub-responsabili del trattamento;
- conferma che gli audit sono stati condotti per dimostrare la conformità dei Sub-responsabili del trattamento alla normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

Il Responsabile del trattamento si impegna espressamente ad informare il Titolare del trattamento di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di eventuali Sub-responsabili del trattamento, dandogli così l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Il Responsabile del trattamento non può ricorrere ai Sub-responsabili del trattamento nei cui confronti il Titolare del trattamento abbia manifestato la sua opposizione.

Qualora il Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi, il Responsabile del trattamento conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'inadempimento degli obblighi del Sub-responsabile del trattamento. In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei confronti del Titolare del trattamento per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-responsabile del trattamento o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto

Data Protection Officer (DPO)

Il Responsabile del trattamento comunica al Titolare del trattamento il nome e i dati di contatto del proprio Data Protection Officer (DPO), ove designato all'indirizzo: gpa@ausl.imola.bo.it.

Tale comunicazione deve contenere il nome del Responsabile del trattamento, l'accordo di riferimento, nonché la deliberazione del Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento comunica con la presente i riferimenti del proprio DPO:

Via Albertoni, 15 – 40138 Bologna
mail: dpo@aosp.bo.it
pec: dpo@pec.aosp.bo.it

Attività di audit da parte del Titolare del trattamento

Il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, compresi gli audit, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile del trattamento riconosce al Titolare del trattamento, e dai terzi incaricati ai sensi dell'art. 28, par. 3, lett. h) GDPR, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il Titolare del trattamento si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica siano utilizzate solo per tali finalità. Tale attività può essere svolta dal Titolare del trattamento nei confronti del Sub-responsabile del trattamento o delegata dal Titolare stesso al Responsabile del trattamento.

Nel caso in cui all'esito degli audit effettuati dal Titolare del trattamento o da terzi incaricati, le misure tecniche, organizzative e/o di sicurezza adottate dal Responsabile del trattamento e/o Sub-responsabile del trattamento risultino inadeguate o, comunque, vengano riscontrate evidenze di violazioni gravi (ad es. la mancata informazione e formazione da parte del Responsabile al trattamento dei dati nei confronti dei propri soggetti autorizzati, la rilevazione di violazione a livello applicativo del sistema fornito) commesse dal Responsabile del trattamento o Sub-responsabile del trattamento dei dati personali, Il Titolare del trattamento ha facoltà di applicare una penale nelle modalità e nei termini stabiliti del convenzione/accordo/contratto.

Il rifiuto del Responsabile del trattamento e Sub-responsabile di consentire l'audit al Titolare del Trattamento comporta la risoluzione del contratto.

Trasferimento e trattamento di dati personali fuori dall'Unione Europea

Il Titolare del trattamento non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea, salvo casi eccezionali legati alla tipologia contrattuale, per i quali la specifica autorizzazione da richiedere al Titolare del trattamento è sottoposta alla valutazione del DPO.

Conservazione o cancellazione dei dati e loro restituzione

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile del trattamento o del rapporto sottostante, il Responsabile del trattamento a discrezione del Titolare del trattamento sarà tenuto a:

- provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.).

In entrambi i casi il Responsabile del trattamento provvederà a rilasciare al Titolare del trattamento apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile del trattamento non esista alcuna copia dei dati personali di titolarità del Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione.

Ulteriori eventuali obblighi, se applicabili in base alla tipologia contrattuale in essere

Il Responsabile del trattamento:

- provvede al rilascio dell'informativa di cui all'art. 13 del GDPR, qualora il trattamento dei dati oggetto del accordo comporti la raccolta di dati personali per conto del Titolare del trattamento da parte del Responsabile del trattamento;
- collabora con il Titolare del trattamento per fornire tempestivamente tutte le informazioni necessarie e/o i documenti utili al fine di soddisfare l'obbligo in capo a quest'ultimo di dare seguito alle richieste degli interessati di cui al Capo III del GDPR (ad es.: esercizio dei diritti di accesso, rettifica, limitazione, opposizione al trattamento dei dati);
- collabora con il Data Protection Officer (DPO) del Titolare del trattamento, provvedendo a fornire ogni informazione dal medesimo richiesta;
- provvede ad informare immediatamente il Titolare del trattamento di ogni richiesta, ordine ovvero attività di controllo da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o dell'Autorità Giudiziaria;
- coadiuva, se richiesto dal Titolare del trattamento lo stesso nella difesa in caso di procedimenti dinanzi alle suddette Autorità che riguardino il trattamento dei dati oggetto del contratto. A tal fine il Responsabile del trattamento fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza al Titolare del trattamento per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

Responsabilità e manleva

Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva il Titolare del trattamento da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente accordo.

A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente accordo, il Responsabile del trattamento:

- avverte, prontamente ed in forma scritta, il Titolare del trattamento del reclamo ricevuto;
- non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con il Titolare del trattamento;
- non transige la controversia senza il previo consenso scritto del Titolare del trattamento;
- fornisce al Titolare del trattamento tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente accordo/, il Responsabile del trattamento contatterà tempestivamente il Titolare del trattamento attendendo specifiche istruzioni sulle azioni da intraprendere.

Allegati n. 2

ALLEGATO 1: DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

ALLEGATO 2: ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI